



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare

RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 385/2025

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. **70013/C** del registro di

Segreteria, depositato in data 11 luglio 2025.

Ad istanza di

C. A. (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS rappresentata e difesa, giusta

procura speciale in calce al ricorso dall'avv. Gabriele Licata (C.F.

LCTGRL84H21A089N; PEC: avvocaticata@pec.it) ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio a Palermo al Corso Finocchiaro

Aprile 15.

Contro

Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza in

persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dal dirigente

reggente in posizione di staff, dott. Sergio Wretschko, dell'Ufficio VII

trattamento pensioni e previdenza della Direzione centrale per i

servizi di ragioneria (PEC: dipps018.1700@pecps.interno.it);

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Udito, nella pubblica udienza del 17 dicembre 2025, l'avv. Gabriele

Licata per il ricorrente.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l'istante in epigrafe adiva questa Corte per ottenere il riconoscimento della causa di servizio per la patologia di cui è affetta ai fini previdenziali e pensionistici, chiedendo l'annullamento del decreto n. 1325/2024 dell'08 luglio 2024 con cui il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza ha disposto che l'infermità "artrosi cervico dorso lombosacrale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale" non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio" e del parere 91964/2023 del 06 novembre 2023 (posizione 137286/23; adunanza n. 3671) con cui il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha ritenuto tale infermità non dipendente da causa di servizio.

I.a. La difesa attorea rappresentava quanto segue.

La ricorrente era un Sovrintendente in forza presso la Questura di Palermo-DIGOS e in data 08 febbraio 2019 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia "artrosi cervico dorso lombosacrale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale".

Il CVCS con il suddetto parere del 06.11.2023 stabiliva la non dipendenza da causa di servizio di tale infermità e in data 8 luglio 2024, sulla base del contestato parere, il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza decretava il rigetto della domanda di riconoscimento della causa di servizio.

I.b. La ricorrente lamentava che sia il provvedimento datoriale che il parere del CVCS erano errati ed illegittimi per i seguenti motivi.

La difesa attorea prospettava l'erroneità degli atti contestati sulla base delle conclusioni della relazione medico-legale del dott. Antonio Butera del 26.05.2025. In particolare, quest'ultima prospettava che le "spondilodiscoartropatie vengono usualmente annoverate tra le "workrelated diseases" ovvero tra quelle patologie cronico-degenerative ad eziologia multifattoriale rispetto alle quali l'ambiente di lavoro assume ruolo di causa diretta ed efficiente" e richiama la letteratura medica per la quale "le alterazioni cronico-degenerative siano di assai frequente riscontro presso gli appartenenti alle forze dell'ordine in relazione a condizioni lavorative caratterizzate da posture coatte, movimenti abnormi del tronco, vibrazioni interessanti l'intero corpo, che rappresentano i fattori professionali causali o concausali nella etiopatogenesi di tali affezioni".

Con riferimento al servizio espletato dalla ricorrente la relazione del CTO evidenziava "l'assunzione di posture coatte o incongrue, anch'esse peculiari degli interventi praticati dalla periziata chiamata di sovente a sedare risse, scongiurare furti e rapine (operatività che implicano frequenti ed innaturali torsioni del rachide, costante impiego della forza con protratte contratture della muscolatura paravertebrale, ripetuti micro e macro traumatismi) ad effettuare inseguimenti a piedi ovvero al contrario lunghi stazionamenti in posizione assisa od eretta prolungata nel caso dei soventi appostamenti peculiari dell'attività di servizio".

La difesa attorea, infine, richiamava e trascriveva le conclusioni di tale relazione di parte secondo cui “Le patologie da cui la Sovrintendente della Polizia di Stato C. A. è affetta soddisfano tutti i criteri medico legali di nesso di causalità:

- Criterio cronologico. Nel caso in esame le patologie si sono manifestate clinicamente dopo circa 30 anni (dal 1989 al 2019) di attività che ha comportato l’esposizione ai fattori di rischio sopra citati (in specie WBV e posture), intervallo di tempo, quest’ultimo, compatibile nel determinare le alterazioni da cui è colpita la periziata.

- Criterio topografico. Come già ampiamente esplicitato l’attività di servizio ha determinato un sovraccarico del rachide, apparato in questo caso coinvolto; esiste pertanto corrispondenza tra la regione anatomica interessata dall’azione lesiva e la sede d’insorgenza della malattia.

- Criterio di idoneità qualitativa e quantitativa. L’attività di servizio che è stata svolta per circa 30 anni sino alla conoscibilità della patologia sofferta e proseguita per ulteriori anni è IDONEA a produrre un sovraccarico del rachide tale da determinare “Artrosi cervico-dorso-lombosacrale con discopatie multiple”.

- Criterio modale. La modalità d’azione tipica dei fattori di rischio sopra citati, relativi all’attività di servizio svolta sono compatibili con la natura, la gravità e la modalità di comparsa degli effetti prodotti.

- Criterio della continuità fenomenica. A livello clinico/documentale non vi è stata interruzione fra l’azione lesiva e la comparsa della malattia.

- Criterio di esclusione di altre cause. Nel caso in esame la periziata non ha svolto nella sua vita alcuna attività né hobby che comportasse uno sforzo fisico tale da giustificare da sole l'insorgenza delle patologie di cui sopra".

Sulla base di tali considerazioni, la difesa attorea richiedeva un supplemento d'istruttoria, stante la palese erroneità del ragionamento svolto dal CVCS.

Inoltre, era richiesto di ordinare al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 165, co. 2 del c.g.c. il deposito in giudizio di tutti i documenti e gli atti del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, in particolare, i rapporti informativi redatti ed acquisiti agli atti della procedura sui servizi prestati dal ricorrente nel corso della sua carriera.

I.c. L'istante formulava le seguenti conclusioni:

- accertare ed affermare la sussistenza della dipendenza da causa di servizio delle patologie della ricorrente, con ogni conseguente pronuncia in ordine agli effetti previdenziali e pensionistici di tale riconoscimento;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

II. Con decreto del 22 luglio 2025 veniva fissata l'udienza di discussione per il 17 dicembre 2025.

In data 13 ottobre 2025 parte ricorrente depositava la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza all'Amministrazione convenuta effettuata in data

22.07.2025.

III. In data 28 ottobre 2025 si costituiva in giudizio il Ministero dell'interno trasmettendo il fascicolo amministrativo della ricorrente e contestando il relativo ricorso.

In via preliminare era eccepito il difetto di giurisdizione, in quanto il contenzioso era stato attivato avverso il provvedimento negativo emesso dal Ministero dell'interno a seguito della richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai soli fini dell'equo indennizzo richiamando a tal proposito giurisprudenza di merito (amministrativa e contabile) e di legittimità.

Nel merito l'Amministrazione richiamava la vigente disciplina regolamentare di cui al DPR 461/2001 evidenziando che il parere del CVCS per l'Amministrazione datoriale, oltre che essere obbligatorio, era vincolante ed insurrogabile ai fini del riconoscimento della causa di servizio.

Nel caso di specie era prospettato che il parere del CVCS del 06.11.2023 aveva dato esaurientemente conto dell'iter logico seguito nell'adozione della pronuncia sulla scorta dell'intera documentazione trasmessa a corredo della pratica ivi compresi i rapporti informativi nei quali risultano indicati dettagliatamente i servizi svolti dalla dipendente evidenziando che il CVCS, non ritenendo sufficiente la documentazione già trasmessa in prima istanza, con nota dell'1 marzo 2023 aveva richiesto al Ministero di integrare i rapporti informativi con tutti gli incarichi svolti dalla ricorrente a partire dalla data dell'arruolamento.

L'Amministrazione resistente deduceva che la ricorrente non aveva dimostrato che la qualità, la quantità e la durata delle prestazioni e dei compiti a cui era stata adibita fossero stati eccedenti rispetto agli elevati standard di difficoltà, durezza e gravosità già ordinariamente propri del servizio istituzionale di polizia o abbiano eccezionalmente comportato abnormi livelli o protratti e insostenibili sovraccarichi. A tal proposito era evidenziato che il carattere usurante dell'attività normalmente svolta dagli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato era di fatto già riconosciuta dalla vigente legislazione con altri istituti (aumenti figurativi di servizio, età pensionabile più bassa, ecc.).

In ultimo, il Ministero si opponeva alla richiesta di CTU stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla ricorrente.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- dichiarare il difetto di giurisdizione;
- rigettare il ricorso per la correttezza dell'operato dell'Amministrazione che si era attenuta alle conclusioni degli organi tecnico-sanitari competenti in materia;
- nel caso di accoglimento, considerare l'impossibilità di concedere il trattamento privilegiato e quanto disposto in materia di equo indennizzo dalla Corte di cassazione con sentenza n. 22297 del 2014.

IV. All'udienza del 17 dicembre 2025 il procuratore della ricorrente si riportava agli atti depositati insistendo nella richiesta di CTU medico-legale e nell'accoglimento del ricorso.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio ha ad oggetto la domanda della ricorrente, quale appartenente della Polizia di Stato dal 01.02.1989, di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'accertata infermità "artrosi cervico dorso lombosacrale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale" con ogni conseguente effetto previdenziale e pensionistico.

2. In via pregiudiziale si osserva che parte ricorrente, dopo la conclusione dell'udienza di discussione del 17 dicembre 2025 e prima della pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 167, co. 1 c.g.c., ha provveduto in via telematica a depositare irritualmente una ulteriore memoria senza richiedere o ottenere alcuna autorizzazione da questo Giudice allegando una sentenza di questa Sezione in diversa composizione.

Tale produzione documentale di parte ricorrente dopo la discussione della causa va dichiarata inammissibile e non è presa in considerazione ai fini della decisione in quando depositata in violazione della disciplina sulla produzione documentale nel giudizio pensionistico contabile finalizzata a garantire il pieno rispetto del contraddittorio delle parti.

Questo Giudice rileva che il codice di giustizia contabile prevede, ai sensi del combinato disposto degli artt. 154, 156, 164 del c.g.c. e degli artt. 8, co. 5 e 11 dell'All. 2-Norme attuazione del c.g.c., che nel processo pensionistico contabile entrambe le parti del giudizio, sia

quella privata che quella pubblica, sono onerate di produrre in giudizio, all'atto della loro costituzione, gli elementi di prova che supportano le relative domande ed eccezioni, ivi compresi i documenti che devono essere contestualmente depositati.

Inoltre, l'art. 164 ai commi 5, 6 e 6 contempla la possibilità di concedere termini per la produzione di prove contrarie, anche in relazione alle difese svolte dai convenuti nelle rispettive comparse costitutive.

Norme di chiusura sono costituite dall'art. 11, 2° periodo, All. 2- Norme attuazione del c.g.c., secondo cui "Il Presidente della Sezione, per gravi ragioni, sentite le parti, può autorizzare la produzione di documenti anche all'udienza" e l'art. 8, co. 5, secondo periodo delle stesse norme di attuazione secondo cui "Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione".

Risulta evidente che la disciplina richiamata, la quale ricalca quella prevista per il rito del lavoro (artt. 415 e 416 c.p.c.), prevede che l'attore e il convenuto debbono indicare nel ricorso introduttivo e nella memoria di costituzione i documenti di cui intendono avvalersi e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tali atti determina la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione successiva non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione e fermo restando il potere d'ufficio del giudice di acquisire nuovi mezzi di prova ove essi siano indispensabili per la decisione della causa (cfr.

Cass. civ., Sez. L, sent. n. 25346/2019) in considerazione del fatto che nel giudizio pensionistico contabile il principio dispositivo è contemperato dall'esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito pensionistico.

Alla luce delle superiori considerazioni risulta evidente che la produzione documentale di parte ricorrente del 17 dicembre 2025 dopo la discussione del giudizio è del tutto irrituale e tardiva e si pone in contrasto con il principio del contraddittorio e della parità delle parti, per cui va dichiarata inammissibile.

2. Sempre in via pregiudiziale vanno affrontate le questioni dell'ambito della giurisdizione pensionistica di questa Corte e del difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente.

2.1. Sul primo punto si osserva che il ricorso pensionistico, diversamente da come prospettato dalla ricorrente, non è teso ad annullare/disapplicare i provvedimenti avversati, essendo la giurisdizione di questa Corte estesa all'accertamento del diritto alla pensione e/o alla sua esatta determinazione: pertanto l'atto o gli atti gravati vengono vagliati dalla Corte dei conti quali meri presupposti processuali proprio perché la giurisdizione investe il rapporto pensionistico dedotto in giudizio.

La giurisdizione pensionistica di questa Corte si sostanzia, quindi, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, estesa a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* della pensione e la pienezza di questa cognizione le consente di conoscere ogni aspetto del provvedimento impugnato (legittimità e merito) all'unico scopo di

accertare il suddetto diritto soggettivo.

2.2. Va scrutinata, ora, l'eccezione del difetto di giurisdizione

sollevata dal Ministero dell'interno.

L'eccezione va respinta e va affermata la giurisdizione di questa

Corte sulla domanda giudiziale della ricorrente in quanto il *petitum*

sostanziale è diretto ad ottenere l'accertamento per l'infermità

lamentata della dipendenza dalla causa di servizio al fine di ottenere i

conseguenti benefici previdenziali e pensionistici di tale

riconoscimento.

Si richiama sul punto la costante giurisprudenza del Giudice della

giurisdizione secondo cui "deve affermarsi il principio che è devoluta

alla Corte dei conti non solo la domanda di accertamento della causa

di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di

condanna dell'ente previdenziale al pagamento del trattamento

pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della

causa di servizio quale presupposto della spettanza del trattamento

pensionistico privilegiato atteso il carattere esclusivo di tale

giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla

materia" (cfr. Cass. civ., SS.UU, ord. 5467/2009, in senso conforme

ord. n. 4325/2014 e sent. n. 1306/2017).

La difesa della ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio ha

evidenziato che, pur ricorrendo avverso il provvedimento della *ex*

Amministrazione datoriale che ha negato la dipendenza da causa di

servizio dell'infermità lamentata e ha rigettato la domanda di equo

indennizzo, la domanda giudiziale di riconoscimento della

dipendenza da causa di servizio è finalizzata ai conseguenti effetti previdenziali e pensionistici di tale riconoscimento.

Sul ricorso proposto sussiste, quindi, la giurisdizione di questa Corte.

3. Prima di affrontare il merito appare necessario il richiamo della disciplina normativa di riferimento applicabile al caso di specie.

Al fine di accedere da parte della ricorrente ai futuri benefici in materia di trattamento privilegiato la sussistenza del rapporto di causalità tra le infermità insorte e il servizio svolto (c.d. causa di servizio) rappresenta la condizione fondamentale.

A tal proposito l'art. 64 del d.P.R. 1092/1973, al comma 2 stabilisce che "... fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio" mentre al comma 3 stabilisce che "... le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante".

3.1. Ciò implica che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante per cui ai fatti di servizio quali causa unica, diretta ed immediata della lesione o dell'infermità sono equiparati anche i fatti di servizio quali concause efficienti e determinanti dell'infermità in quanto rappresentano condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l'evento e, quindi, quali elementi che, di fatto, concorrono in concreto al sorgere dell'infermità o al suo decorso evolutivo apportando un "quid novi" e un "quid pluris" rispetto alle normali cause di insorgenza e di progressione dell'infermità

La causa di servizio, quindi, è riconosciuta anche nel caso di una

“predisposizione del dipendente alla patologia” (c.d. infermità endogeno-costituzionali) a condizione che (a) senza il fatto di servizio l’infermità si sarebbe prodotta in forma notevolmente più lieve o diversa; (b) il fatto di servizio possa essere ritenuto quello, anche quantitativamente, più rilevante; (c) l’evento causale sia direttamente riconducibile al servizio prestato.

Di conseguenza, possono quindi essere riconosciuti dipendenti da causa di servizio anche le infermità di natura endogeno-costituzionale, ma in presenza di una predisposizione organica a contrarre una malattia, occorre accertare se la prestazione del servizio abbia facilitato, con rapporto causale incidente e determinante il decorso della stessa, acquisendo il valore di *conditio sine qua non*, nel senso che diversamente l’affezione non si sarebbe verificata o avrebbe avuto, se già preesistente, una diversa evoluzione.

La concausa efficiente (e quindi determinante) è, in sostanza, da intendersi come l’antecedente causale che spiega forza preminente nel determinismo dell’evento, ovvero agisce, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, in modo da influire come fattore necessario sul fatto conseguente assumendo particolare valore rispetto ad altre concause (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 36/2022; Sez. giur. Campania, sent. n. 192/2019; Sezione giur. Liguria, sent. n. 304 del 2017).

3.2. Ciò posto sulla disciplina normativa di riferimento per come interpretata dalla giurisprudenza costante di questa Corte, si osserva che tutti gli elementi della causa di servizio (infermità o lesione, fatti

di servizio e oggettivazione del rapporto di causalità/concasualità fra questi due elementi) debbono essere provati dal soggetto che agisce per il riconoscimento del diritto secondo le consuete regole civilistiche dell'onere della prova *ex art. 2697 c.c.*, pur mitigate dal principio di prossimità della prova, considerato che in materia non sussistono norme specifiche che attribuiscono rilievo alle presunzioni. In particolare, rientra nell'onere probatorio gravante sul ricorrente prospettare e provare quali siano i profili del servizio espletato che, per natura, qualità o modalità di svolgimento, possano dispiegare attitudine causale o concausale all'ingenerarsi della patologia lamentata.

3.3. Sempre in via preliminare questo Giudice ritiene di non accogliere la richiesta istruttoria di parte ricorrente relativa alla disposizione di una CTU medico-legale sulla questione controversa di ordine medico-legale della sussistenza della dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata in quanto il materiale in atti permette di addivenire ad una decisione ponderata della causa non essendo, quindi, necessarie ulteriori acquisizioni istruttorie.

4. Passando al merito il ricorso è infondato per le considerazioni di seguito svolte.

4.1. La ricorrente nel presente giudizio prospetta la derivazione causale dell'infermità "artrosi cervico dorso lombosacrale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale" dal servizio svolto nella Polizia di Stato a far data dal 01.02.1989 lamentando il mancato riconoscimento di tale nesso eziologico da parte del

Ministero dell'interno senza che però venga svolta alcuna critica specifica sulle ampie considerazioni riportate nel parere n. 91964/2023 reso dal CVCS nell'adunanza n. 3671 del 06 novembre 2023.

Riguardo a tale prospettazione la ricorrente richiama la relazione medico-legale del dott. Antonio Butera del 26.05.2025 la quale, dopo avere illustrato la letteratura medica sulle cause dell'infermità oggetto di causa, reca alcune considerazioni del tutto generiche e astratte sui rischi derivanti dal servizio svolto dal personale delle forze di polizia dalle quali ne fa discendere la conclusione della sussistenza del nesso eziologico per il caso di specie senza alcun specifico riferimento all'effettivo servizio svolto dalla ricorrente e anzi travisando quando risulta dalla documentazione in atti.

Infatti, in atti sono presenti due rapporti sul servizio svolto dalla ricorrente, il rapporto del 9 febbraio 2019 della Questura di Palermo-Divisione investigazioni generali-operazioni speciali per il servizio svolto dal 21.05.2007 ad oggi (cfr. all. 4 del ricorso, pagg. 8-9 e all. 7 memoria del Ministero, pagg. 1-2) e la scheda informativa del 5 settembre 2023 della Questura di Palermo-Ufficio Polizia amministrativa e sicurezza per i servizi svolti dal 08.02.1990 al 30.04.1998 e dal 01.04.1999 al 21.05.2007 (cfr. all. 9 memoria del Ministero) dai quali emerge in modo evidente che il servizio svolto dalla ricorrente si è estrinsecato in modo prevalente in attività d'ufficio (in modo particolare, prima nel servizio passaporti e poi nel servizio amministrativo presso la DIGOS) risultando le attività

esterne svolte contestualmente del tutto residuali come argomentato in modo condivisibile dal CVCS. Ne consegue che è del tutto infondato quanto affermato dal CTP della ricorrente e riportato nel ricorso (cfr. pag. 5) secondo cui la patologia lamentata troverebbe un elemento eziologico nell'“assunzione di posture coatte o incongrue” peculiari degli interventi esterni praticati dalla periziata.

Questo Giudice osserva che dai due suddetti rapporti di servizio in atti, di cui il secondo derivato da una specifica richiesta istruttoria del CVCS che denota la completezza dell'istruttoria condotta dal suddetto Organo medico-legale, non emerge alcun elemento concreto ed effettivo implicante un sovraccarico della colonna vertebrale della ricorrente tale da dispiegare una efficienza quanto meno concausale sull'infermità artrosica oggetto di esame come affermato in modo condivisibile dal parere reso dal CVCS. Quest'ultimo, infatti, si presenta basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un adeguato supporto medico-scientifico, congruamente motivato, mentre la relazione del CTP prodotta da parte ricorrente non ha permesso alla stessa di assolvere all'onere probatorio su di essa incombente non presentando tale relazione alcun elemento specifico tale da mettere in dubbio gli esiti del suddetto giudizio medico-legale.

Inoltre, si osserva che tale relazione del CTP per argomentare sulla prospettata sussistenza della dipendenza da causa di servizio richiama il criterio cronologico e quello di idoneità qualitativa e quantitativa affermando che la patologia in esame si sarebbe

manifestata dopo 30 anni di servizio svolto dal 1989 al 2019 cosa per nulla validata dal foglio matricolare della ricorrente dal quale risulta che la stessa ha sofferto di “lombosciatalgia acuta” già dal 17.02.1992, dopo poco più di tre anni dall’inizio del servizio svolto presso la Polizia di Stato (cfr. all. 5 del ricorso, pag. 5 e ss.).

In assenza di tali elementi specifici e concreti, risulta condivisibile affermare che la causa della patologia artrosica della ricorrente non è da rinvenire nei fatti di servizio svolto effettivamente dalla stessa alle dipendenze della Polizia di Stato ma in fattori esterni ad esso come argomentato in modo condivisibile nell’avversato parere del CVCS.

4.2. Conclusivamente, alla luce delle superiori considerazioni, va condiviso il parere medico-legale espresso dal CVCS per cui il ricorso della ricorrente va rigettato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Ministero dell’interno e a carico della ricorrente come da dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;

- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’interno-Dipartimento della pubblica sicurezza che

sono liquidate in euro 350,00 (*trecentocinquanta/00*);

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 22 dicembre 2025

Pubblicata il 29 dicembre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati

identificativi di C. A. C.F. OMISSIS,

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 29 dicembre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)